

CENTRO STUDI SI.NA.G.I.
*per la formazione sindacale e professionale
dei rivenditori della stampa*



Via Gregorio VII, 350 - 00165 ROMA - tel. 06 6637055 - fax 06 6628560
E-mail: centro@sinaginazionale.it

Prot. n. 9
Circolare n. 1

Roma, 17 giugno 2004

AI SEGRETARI REGIONALI
Loro Sedi

Cari Colleghi,

il Centro Studi SINAGI, contando sull'apporto dell'avv. Orfeo Cadelo nel nostro Comitato scientifico, ha approntato una nota giuridica in merito alla recente legge Regionale n. 5/2004 della Lombardia che vieta l'esposizione dei prodotti pornografici, determinando gravi sanzioni a chi viola il divieto in merito previsto dall'art. 5, comma 1, lettera d) del Dlgs 170/2001.

Al di là della valenza locale immediata, il documento che vi alleghiamo assume valore di guida generale per tutte le Strutture del Sindacato, in quanto su tutto il territorio nazionale si stanno registrando prese di posizione degli Enti Locali (Comuni e Regioni) con l'emanazione di provvedimenti basati sulla suddetta Legge Regionale della Lombardia.

Vi invitiamo pertanto, laddove sul vostro territorio si riscontrino situazioni simili, ad attivarvi presso le Istituzioni locali, tenendo presente la memoria allegata, per evitare sia maggiori sanzioni ai rivenditori, sia il superamento delle disposizioni di legge già esistenti, come richiamate dall'avv. Cadelo.

Certi di aver fatto opera utile, porgiamo cordiali saluti.

Il Direttore Centro Studi SINAGI
(Annalia Lucchesi)

**MODELLO DI LETTERA ALLE REGIONI
(LEGISLAZIONE REGIONALE SULLA PORNOGRAFIA)**

(testo di giugno 2004 approntato per il SINAGI Regionale Lombardia dall'avv. Orfeo Cadello, consulente legale Comitato Scientifico del Centro Studi Sinagi, riguardo l'emanazione della legge regionale Lombardia n. 5/2004)

Oggetto: Pubblicazioni pornografiche. Legge Regione Lombardia n. 5 del 24.03.2004.

Lo scrivente Sindacato fa riferimento alla legge n. 5/2004 di codesta Regione e specificatamente all'art. 8 ("Modalità di vendita della stampa quotidiana e periodica"), che prevede l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 3.000,00 a carico di "chiunque viola il divieto previsto dall'art. 5, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170 ...".

Come noto, il D.lvo in parola ha per oggetto il riordino del sistema di diffusione della stampa quotidiana e periodica e l'art 5 surrichiamato dispone: "... E comunque vietata l'esposizione al pubblico di giornali, riviste e materiale pornografico".

È pure noto che in materia di esposizione al pubblico da parte delle edicole di pubblicazioni pornografiche è sempre vigente la legge n. 355 del 17 luglio 1975, che all'art. 1, 3° comma, punisce con la reclusione fino ad un anno il rivenditore che esponga "in modo da renderle immediatamente visibili al pubblico parti palesemente oscene delle pubblicazioni...".

Ciò premesso e tenuto conto del disposto dell'art. 5 della legge regionale lombarda, si osserva che sembra sottesa alla disposizione normativa dell'art. 5 l'interpretazione – non condivisibile – secondo cui la legge statale (l'art. 5 citato del decreto n. 170/2001) intende vietare l'esposizione tout court delle pubblicazioni pornografiche, allo scopo di scoraggiarne la vendita: ciò, ferma restando la previsione della citata legge n. 355/75 che sanziona penalmente l'esposizione di parti oscene delle pubblicazioni pornografiche.

Si è già detto che non può condividersi l'interpretazione di cui sopra, che attribuisce alla disposizione ex art. 5 del decreto 170 la sostanza (al di là della lettera della legge) di un vero e proprio divieto di vendita delle pubblicazioni pornografiche, con i conseguenti seri dubbi – in tal caso – circa la stessa costituzionalità della disposizione per contrasto con gli artt. 3 e 41 della Costituzione.

Dovendo invece, secondo i principi della ermeneutica e finché possibile, dare alla norma un significato ragionevole e conforme alla Costituzione, occorre prendere atto e riconoscere che essa non ha carattere innovativo, ma ha invece carattere meramente ricognitivo: ciò, nel senso che intende confermare, a distanza di quasi trenta anni dalla legge del 1975, il divieto di esporre pubblicazioni pornografiche in modo da rendere visibili parti oscene delle pubblicazioni, divieto la cui inosservanza comporta, come si è visto, l'applicazione di una sanzione penale.

Una conferma della correttezza di tale interpretazione è costituita dalla circostanza che il legislatore statale, nell'emanare il decreto 170, non ha abrogato il comma 1 dell'art. 1 della legge n. 355/75, secondo il quale "non sono punibili per i reati previsti dagli artt. 528 ("pubblicazioni oscene") e 725 ("scritti contrari alla pubblica decenza") ... i titolari e gli addetti a rivendita di giornali o di riviste per il solo fatto di detenere, rivendere, o esporre, nell'esercizio normale della loro attività, pubblicazioni ricevute dagli editori e distributori autorizzati ai sensi delle vigenti disposizioni ...".

Deve quindi considerarsi sempre lecita e possibile l'esposizione – con misura e discrezione – delle pubblicazioni pornografiche purché non siano visibili parti palesemente oscene delle stesse.

Un'altra conferma circa l'interpretazione di cui si è detto è data dal fatto che non risulta "sanzionato" il divieto di cui all'art. 5 del decreto 170, come ben avrebbe potuto disporre il legislatore statale, analogamente a quanto disposto con il decreto Leg.vo n. 144/98 (la c.d. riforma del commercio), che agli artt. 22 (commercio in posto fisso) e 29 (commercio su aree pubbliche) prevede l'irrogazione di sanzioni amministrative nel caso di violazione delle disposizioni dello stesso decreto 114.

In conclusione, la norma di cui all'art. 5 della legge n. 5/2004 di codesta Regione sembra il frutto di una non corretta lettura del Decreto l.vo n. 170/01 e della stessa legge n. 355/1975 (art. 1), onde si chiede che codesta Amministrazione riconsideri l'argomento in sede di emanazione della disciplina regionale di attuazione del decreto 170.

Nle frattempo vorrà codesta Amministrazione impartire ai Comuni della Lombardia disposizioni per una applicazione non rigorosa della legge n. 5 del 24/3/2004.

Si ringrazia per l'attenzione e si porgono cordiali saluti

Il Segretario Regionale

.....